

LE RETI D'IMPRESA

I CARATTERI DEL CONTRATTO DI RETE

Stefano Girdali

Dottore Commercialista

stefano@studiograzzini.net

STUDIO GRAZZINI - Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

VIA BONISTALLO N.50/B - 50053 EMPOLI (FI)

Tel. 0571/72296-72297-711678 Fax 0571\77945

IL CONTRATTO DI RETE

è introdotto nel nostro ordinamento

dall'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del Decreto-legge del 10 febbraio 2009 n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2009 - Legge di conversione n. 33 del 09/04/2009)

come modificato

Dall'articolo 42 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - Legge di conversione n. 122 del 30/07/2010)

Lo strumento è principalmente rivolto alle PMI che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato, senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto.

Fattori di criticità delle PMI:

- limitata capacità di finanziamento;
- bassa capacità competitiva;
- scarsa circolazione delle conoscenze;
- legame con il territorio e scarsa propensione all'internazionalizzazione;

Criticità da risolvere con il ricorso a fenomeni di collaborazione.

LE FINALITÀ SPIEGATE IN SEDE COMUNITARIA

In sede comunitaria le autorità italiane hanno così motivato l'istituzione del contratto di rete e delle agevolazioni relative.

Si è affermato che:

Le imprese italiane, ma soprattutto le PMI, sono restie a collaborare perché non esiste una figura giuridica di cooperazione semplice ed efficace, che consenta di realizzare attività comuni (o altre forme di cooperazione) nell'ambito di un quadro giuridico prestabilito.

Nel sistema giuridico italiano non esiste alcuna figura di contratto plurilaterale con scopo di lucro che non preveda la costituzione di un fondo specifico in cui far confluire tutti gli utili.

La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico e ottengono i vantaggi previsti beneficiando direttamente dell'agevolazione, una volta terminata l'attività/cooperazione.

In altre parole, questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione.

Mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come le associazioni temporanee di imprese, raggruppano per un certo periodo di tempo società che intendono svolgere una determinata operazione, nella rete di imprese, istituita dalla misura in oggetto, il contratto definisce un programma comune (come un programma industriale) con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali.

Secondo le autorità italiane, questa misura è stata fortemente voluta dalle imprese e dalle loro associazioni e risponde alla specificità della struttura industriale italiana, caratterizzata da numerose piccole imprese a compagine proprietaria ristretta, che desiderano collaborare senza perdere la propria autonomia.

IL DISTRETTO E LA RETE

Il fenomeno della collaborazione fra imprese è oggetto di attenzione sin dagli inizi del novecento

Attenzione che si è puntualmente risvegliata in occasione delle principali crisi economiche

Il luogo ideale in cui si è sviluppata la collaborazione (insieme a fenomeni ancor più rilevanti sul piano economico e sociale) è il **DISTRETTO INDUSTRIALE**

Il Distretto è un agglomerato di più realtà imprenditoriali, normalmente di dimensione piccola o media, situate in un territorio circoscritto, specializzate in una o più fasi della produzione e interrelate da un complesso di rapporti economici e sociali

Nel Circondario: Tessile-Abbigliamento Vetro Ceramica

LA RETE DI IMPRESE

Il distretto è certo una rete di imprese, ma la rete di imprese può superare il concetto di distretto sganciandosi dal vincolo geografico e settoriale

La rete di imprese si caratterizza:

- reciproca indipendenza delle imprese;
- almeno tendenziale stabilità del rapporto;
- intreccio fra le imprese più o meno fitto (mera collaborazione ó impresa leader ó integrazione);
- mancanza di una finalità anticoncorrenziale.

RETI CONTRATTUALI - RETI ORGANIZZATIVE

Reti contrattuali

Si avvalgono di contratti bilaterali (licenza brevetti ó contratti di subfornitura ó franchising - ATI)

Reti organizzative

Si avvalgono di consorzi, società consortili, società lucrative, cooperative, geie, società europea.

Si è avvertita l'esigenza di un tipo di contratto da porre nel mezzo:

che faccia coagulare le imprese attorno ad uno scopo/progetto comune, superando i contratti bilaterali; senza

costituire un nuovo ente associativo (consorzio, società, ecc.).

L'intervento legislativo va accolto con favore in quanto riconosce la specificità delle reti rispetto ai distretti e l'esigenza di una legislazione privatistica dedicata alla rete.

Distretti e reti di imprese

Con l'introduzione del contratto di rete di imprese vengono meglio delineate le funzioni dei distretti produttivi.

In futuro, infatti, attraverso i distretti verranno sviluppate le politiche territoriali per creare un contesto favorevole all'attività d'impresa.

Le reti d'impresa, invece, sono forme di libera aggregazione tra soggetti privati attraverso le quali verranno veicolati gli interventi diretti alle imprese (incentivi, agevolazioni, semplificazioni ecc.).

IL CONTRATTO DI RETE

FINALITÀ

Il contratto di rete è un importante volano per l'economia italiana, teso a favorire lo sviluppo del sistema produttivo italiano e sostenere i settori industriali in crisi attraverso una nuova disciplina normativa della collaborazione tra imprese.

È uno strumento che può contribuire a sviluppare processi collaborativi tra imprese per la realizzazione di progetti industriali nella:

- ricerca
- progettazione
- produzione e distribuzione

che migliorano la loro competitività sul mercato

Le reti coniugano, infatti, i vantaggi delle organizzazioni di piccola e media dimensione:

- flessibilità
- velocità di reazione agli stimoli esterni
- elevata qualità

di grandi dimensioni:

- economie di scala finanziarie
- Ricerca & Sviluppo
- risorse umane

IL CONTRATTO DI RETE

Si è scelto di disciplinare:

un contratto tipico rientrante nella categoria dei contratti plurilaterali con scopo comune

(artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 del codice civile)

Articolo 1420

Nullità del contratto plurilaterale

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Articolo 1446

Annullabilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Articolo 1459

Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Articolo 1466

Impossibilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

La nullità o annullabilità che colpisce il vincolo di una delle parti non determina nullità o annullabilità del contratto ó salvo il caso di partecipazione da considerare essenziale

L'inadempimento o l'impossibilità della prestazione di una delle parti non determina la risoluzione o lo scioglimento del contratto ó salvo il caso di prestazione da considerare essenziale.

LA NORMA

Decreto-legge del 10 febbraio 2009 n. 5 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. (N.D.R.: Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 9 aprile 2009 n.33. Il titolo originario era: "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.")

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2009 - Legge di conversione n. 33 del 09/04/2009

Articolo 3 - Distretti produttivi e reti di imprese - In vigore dal 31 luglio 2010
(Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 42)

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Segueí

LA NORMA

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Segueí

LA NORMA

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

IL CONTRATTO DI RETE

piu' imprenditori

perseguono lo scopo di accrescere

individualmente e collettivamente

la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato

e a tal fine si obbligano

sulla base di un programma comune di rete

a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese

ovvero

a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica

ovvero ancora

ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto puo' anche prevedere:

l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e

la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

IL CONTRATTO DI RETE

I SOGGETTI

o piu' imprenditori

Disegnando un ambito soggettivo alquanto ristretto (al pari dei consorzi!). Restano esclusi tutti i soggetti non iscrivibili presso il registro delle imprese (come i professionisti e gli enti).

Possono, invece, partecipare al contratto di rete anche enti pubblici economici (che hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale).

Possono partecipare al contratto di rete anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

IL CONTRATTO DI RETE
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE
IMPRESE

- gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
- le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- le società consortili;
- i consorzi con attività esterna;
- i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- le aziende speciali di enti locali ex L. 142/1990;
- i consorzi tra enti locali ex L. 142/1990;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale di cui all'art. 2201 c.c.;
- le società estere con sede amministrativa (o, anche, secondaria) in Italia;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, c.c. (imprenditori agricoli);
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, c.c. (piccoli imprenditori commerciali);
- le società semplici di cui all'art. 2251, c.c.

IL CONTRATTO DI RETE

LO SCOPO

perseguono lo scopo di accrescere

individualmente e collettivamente

*la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato*

Limitando l'area di intervento/interesse

all'accrescimento di capacità innovativa e

competitività si escludono altre e più ampie finalità.

Dall'altro lato capacità innovativa e competitività

sono così ampi da sottrarre la causa alla normale

osservabilità e verificabilità della funzione
economica del contratto.

IL CONTRATTO DI RETE

LA FORMA

Al fine degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata

La norma non statuisce la nullità per difetto formale; le pattuizioni fra imprese resterebbero però valide perdendo solo gli effetti che la norma riconosce al contratto di rete.

Lascia una qualche amarezza o soprattutto per un contratto destinato ad accrescere la capacità innovativa o la scelta limitata alla forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, lasciando in disparte sistemi già sperimentati con successo quali la firma digitale, la marcatura temporale dell'atto e la trasmissione telematica al registro imprese per il tramite dei dottori commercialisti (tipo cessione quote di Srl!).

IL CONTRATTO DI RETE

LA PUBBLICITÀ

*Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun
partecipante*

e

*l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari.*

(al pari di quanto stabilito in tema di fusioni societarie dall'art. 2504-bis CC)

Non c'è quindi il soggetto Rete che si iscrive al registro delle imprese.

È il soggetto partecipante (ogni soggetto partecipante) che dà notizia della
sottoscrizione del contratto di rete o dell'adesione (successiva) alla stessa

IL CONTRATTO DI RETE

ELEMENTI NECESSARI

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

IL CONTRATTO DI RETE

L'ORGANO COMUNE

L'assetto di rete previsto da questo nuovo strumento giuridico prevede, come facoltà, la designazione di un organo comune che, per gestire il programma di rete, è preposto:

- sia allo svolgimento dell'attività interna all'aggregazione di imprese,
- sia allo svolgimento dell'attività esterna.

L'organo comune:

- definisce le regole interne di partecipazione
- attesta la realizzazione del programma di rete al fine di ottenere gli obiettivi strategici

salvo diversa disposizione contrattuale

agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto

E, quindi, anche:

- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni
- nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani e allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione.

Il contratto deve definire i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'organo comune come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione.

Non sono definiti:

- gestione delle attività;
- doveri;
- responsabilità verso gli aderenti e verso i terzi;
- controllo dell'operato;
- rendicontazione;
- informazioni ai terzi sulla situazione e sull'andamento dell'affare;

E' lasciato ampio spazio, quindi, all'autonomia contrattuale.

La presenza di un organo comune non porta necessariamente ad attribuire alla rete la natura di fenomeno organizzativo o di autonomo soggetto di diritto. Si può avere quel minimo organizzativo e quella rilevanza sull'esterno che è propria del rapporto di mandato.

IL CONTRATTO DI RETE

IL PATRIMONIO DELLA RETE

L'istituzione di un fondo patrimoniale comune è *solo una eventualità non un obbligo*.

Se si istituisce, il contratto dovrà prevedere:

- la misura
- i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e di quelli successivi
- le regole di gestione del fondo.

Sempre tra le facoltà, è previsto che il conferimento possa essere effettuato anche mediante apporto di un patrimonio destinato (costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile)

La domanda è se tale previsione torni applicabile a tutte le imprese aderenti al contratto di rete ó ancorché prive della forma di Spa.

Il patrimonio destinato è una separazione contabile e reale ma non soggettiva.
Non si ha per suo tramite la creazione di un patrimonio della rete.

IL CONTRATTO DI RETE

IL PATRIMONIO DELLA RETE

Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile

Se costituito, al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni dettate in tema di patrimonio dei consorzi.

2614 CC : I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

2615 CC:

Per le obbligazioni assunte

in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio

per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

IL CONTRATTO DI RETE

IL PATRIMONIO DELLA RETE

Secondo qualche autore, qualora si opti per dotare la Rete di un fondo patrimoniale comune

Si ha la nascita di un nuovo ente

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 15/02/2011 n.4/E, afferma che l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

L'istituzione del fondo patrimoniale comune (o del patrimonio destinato) non è elemento essenziale del contratto, ma presupposto necessario per poter godere dell'agevolazione fiscale (Circ. AE 15/E del 14/04/2011)

LEGITTIMITÀ DI ALTRE STRUTTURE CONTRATTUALI PER LA RETE

Nella norma non si trova traccia di alcuna deroga espressa al principio di autonomia privata; lasciando piena facoltà alla imprese di organizzare la propria attività e la collaborazione attraverso gli schemi negoziali più utili al caso concreto.

Non si vedono ragioni di interesse generale che possano negare alle imprese (ed estendo: alle parti ó visto che la platea dei soggetti interessati è ben più ampia!) la possibilità di continuare a ricorrere alla attuale molteplicità di soluzioni. (tanto con le forme delle reti contrattuali che con quelle delle reti organizzative).

Si è voluto offrire alle imprese un ulteriore strumento di collaborazione; non necessariamente l'unico o il migliore.

Certo è che le agevolazioni riservate ai contratti di rete riconosciuti concorrono non poco nella spinta propulsiva.

IL RICONOSCIMENTO DELLA RETE

Ai partecipanti alla Rete

competono vantaggi

- Fiscali
- Amministrativi
- Finanziari

e

- la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I.

Purchè si abbia IL RICONOSCIMENTO

IL RICONOSCIMENTO DELLA RETE

Il riconoscimento si ottiene quando il

programma comune di rete

è

preventivamente asseverato

da organismi espressione dell'associazionismo

imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

ovvero, in via sussidiaria,

da organismi pubblici individuati con il medesimo

decreto

LA VALUTAZIONE IN SEDE COMUNITARIA

La Commissione Europea è stata chiamata ad esprimersi sulle misure di sostegno a favore della costituzione di reti di imprese.

Dalla decisione C(2010)8939 del 26/01/2011 con cui si riconosce che la misura non costituisce aiuto di Stato

si traggono utili

OSERVAZIONI

non è settoriale, perché è destinata a tutte le imprese a prescindere dal loro ambito di attività.

non prevede limiti di localizzazione territoriale poiché possono usufruirne tutte le imprese che operano in Italia.

non prevede limiti per quanto riguarda le dimensioni aziendali; è destinata sia alle grandi imprese che alle PMI.

non prevede limiti per quanto riguarda talune forme di imprese, funzioni, tipi di produzione.

non ci sono limitazioni neppure per quanto riguarda il numero di società che può partecipare ad ogni singola attività di cooperazione

non c'è un limite di tempo: il contratto non è a tempo indeterminato ma la sua durata è stabilita dalle imprese partecipanti.

segue

Si applica a tutte le società (*partecipanti*), a prescindere dalla data di costituzione

non c'è limite settoriale: le imprese che intendono cooperare in un qualsiasi settore delle loro attività possono farlo e beneficiano della misura.

l'onere amministrativo per le imprese è minimo.

la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un semplice accantonamento di risorse gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le reti non possono essere considerate entità distinte.

la misura non è selettiva, poiché non è limitata alle imprese che istituiscono una dotazione speciale.